

PROTOCOLLO

PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI
DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

TRA

L'UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
DI UDINE E PORDENONE

E

L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CORDENONESE
"VIRGINIA FABBRI TALIENTO"

L'Ufficio Locale dell'Esecuzione Penale Esterna di Udine e Pordenone (di seguito denominato ULEPE), nella persona del Direttore dr.ssa Maria Rita Bonura elettivamente domiciliato, ai fini del presente Protocollo, presso la sede legale dell'ULEPE in Via Trento n. 67 – 33100 UDINE.

E

L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CORDENONESE "VIRGINIA FABBRI TALIENTO", (di seguito denominato A.S.P. CORDENONESE.), nella persona del legale rappresentante Sartori Angelo, elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo, presso la sede legale dell' ASP CORDENONESE sita a Cordenons in via cervel 68 provincia di PN

- VISTO** l'art. 27, comma 3 della Costituzione che recita: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
- VISTA** la legge **26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"** e successive modifiche;
- VISTA** la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "*Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*" che all'art. 3 prevede "l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale"
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*" con particolare riferimento all'art. 27 che prevede che la persona giunga ad una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa", e all'art. 118 che affida all'UEPE il compito di sollecitare "una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento

sociale compiuto e duraturo”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante il “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”;

PRECISATO che nel presente protocollo non rientra il lavoro di pubblica utilità così come disciplinato dall'art. 54 del decreto legislativo 274/2000 né il lavoro di pubblica utilità previsto dalla legge n. 67/2014

CONSIDERATO che l'UEPE concorre a realizzare le attività previste dalla normativa vigente, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale di persone sottoposte dall'Autorità Giudiziaria a misure e/o sanzioni di comunità, attraverso la predisposizione di progetti di intervento individualizzati e collabora al trattamento delle persone detenute;

CONSIDERATO che L'A.S.P. CORDENONESE si occupa di accoglienza di persone anziane non autosufficienti ed è interessato a promuovere l'inserimento di persone coinvolte in procedimenti penali in attività gratuita a favore della collettività

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI SI IMPEGNANO

ART. 1

OBIETTIVI SPECIFICI

Il presente protocollo si propone di

- promuovere la partecipazione attiva del soggetto autore di reato e della comunità locale nell'ambito di un processo dinamico di reintegrazione sociale, utile a rinsaldare il patto di cittadinanza lesa dal reato o come azione riparatoria concordata tra vittima e reo quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
- promuovere l'inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- favorire la costituzione di una rete per l'accoglienza dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che si impegnano in attività gratuite

a favore della collettività e/o risocializzanti.

ART. 2

ATTIVITÀ

Il presente protocollo prevede l'inserimento di persone per lo svolgimento di attività gratuita come forma di riparazione del danno causato con il reato e/o a scopo risocializzante.

ART. 3

DESTINATARI

Destinatari del presente protocollo sono persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in carico all'ULEPE di Udine e Pordenone.

ART. 4

IMPEGNI DELL'ULEPE

L'ULEPE si impegna a:

- collaborare con L'A.S.P. CORDENONESE per sensibilizzare il contesto nel quale saranno inseriti le persone segnalate;
- segnalare alla Direzione operativa delle cure sanitarie e sociosanitarie il nominativo della persona da inserire per la realizzazione di quanto previsto dal presente protocollo mediante una scheda di presentazione, contenente tutte le informazioni necessarie al fine di favorire la fruizione di quanto previsto dall'art. 2, coerentemente con i contenuti del programma di trattamento individualizzato;
- comunicare il nominativo del funzionario di servizio sociale dell'ufficio, che ha in carico la persona, con cui il referente dell'ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.
- comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che si discosti da quanto precedentemente concordato, disposta dalla magistratura o ritenuta necessaria dall'ULEPE.

ART. 5

IMPEGNI DELL'A.S.P. CORDENONESE

L'ente/associazione L'A.S.P. CORDENONESE si impegna a:

- aggiornare l'ULEPE circa la disponibilità presso le proprie strutture delle attività previste dall'art. 2;
- collaborare con l'ULEPE alla redazione, realizzazione e valutazione del programma di trattamento individualizzato - per la parte di competenza inerente l'oggetto del presente protocollo- esplicitando gli impegni specifici, il numero di giorni, le ore, nonché le modalità di inserimento;
- comunicare il nominativo dei soggetti inseriti agli enti di cui al successivo punto 6 ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa;
- consentire l'accesso presso la propria sede al personale dell'ULEPE;
- designare uno o più referenti incaricati di seguire le attività di cui all' art.2;
- segnalare all'ULEPE la necessità di modificare il programma di trattamento e comunicare tempestivamente l'insorgere di criticità che rischiano di compromettere la prosecuzione dell'attività;
- assumere gli oneri assicurativi ai sensi della normativa vigente, contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi a favore delle persone inserite per le attività di cui all'art. 2 del presente protocollo, fino ad un massimo di 6 posizioni assicurative annue.

ART. 6

TAVOLO TECNICO

I soggetti firmatari, ai fini della corretta implementazione del protocollo, nonché della pianificazione strategica degli interventi, hanno facoltà di convocare un tavolo tecnico per il confronto periodico.

ART. 7

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

Il presente protocollo ha la durata di un anno con efficacia dal momento della sottoscrizione e non comporta alcun onere economico per l'ULEPE.

È da intendersi tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta, da comunicarsi ad opera di una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Nei casi di risoluzione anticipata sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, che l'ULEPE reperisca per tempo una soluzione alternativa presso altra struttura, per assicurare continuità agli impegni in essere.

ART. 8

CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente l'applicazione o l'interpretazione del presente atto, è competente il Foro di Udine.

Luogo e data _____

Il Rappresentante legale
dell'A.S.P. CORDENONESE
"VIRGINIA FABBRI TALIENTO".

Il Direttore dell'ULEPE